

PARERE N. 4 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. N. 118/2011”

L'anno duemilaventi del giorno 4/5/2020, la sottoscritta Revisore dei Conti,

prende in esame la proposta di deliberazione del Commissario straordinario ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. N. 118/2011”

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio*

COMUNE DI BRIGA ALTA
Provincia di Cuneo

provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2018 e non reimputati con il riaccertamento straordinario non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Dato atto che, al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato nonché la reimputazione di impegni ed accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2019, vengono effettuate le variazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022, così sintetizzate:

FPV di entrata di parte capitale	65.000,00	
Variazioni di entrata di parte corrente	0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	440.271,82	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		0,00
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		505.271,82
TOTALE A PAREGGIO	505.271,82	505.271,82

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Commissario straordinario ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. N. 118/2011" e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Elvira Pozzo